

Graduatorie interne di istituto personale docente

<p><i>Graduatorie interne di istituto</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il Dirigente Scolastico provvede entro il 5 aprile 2011 alla formazione e alla pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica delle graduatorie di istituto relative agli insegnanti titolari. • Le graduatorie sono distinte per singola tipologia di posto/insegnamento e devono essere indicati, per ciascun nominativo, tutti i punteggi analitici (anzianità di servizio, esigenze di famiglia, titoli generali). • L'anzianità di servizio viene valutata alla data del 31.8.2010 in base all'allegato D, all'allegato F e alla dichiarazione per il punteggio aggiuntivo. • Le esigenze di famiglia e i titoli culturali si valutano alla data del 21.3.2011 sulla base delle dichiarazioni personali. • Per l'età dei figli minori di 6 anni (punti 4) o di 18 anni (punti 3) si fa riferimento alla data del 31 dicembre 2011.
<p><i>Graduatoria docenti scuola dell'infanzia e primaria (art. 21)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le graduatorie sono di Circolo o di Istituto Comprensivo. • Per la scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l'organico (posto comune, lingua inglese, sostegno). • In caso di contrazione di posto di lingua inglese, il personale in soprannumero sulla lingua confluisce nella graduatoria comune e i perdenti posto sull'organico dell'istituto sono individuati solo da quest'ultima graduatoria. • Il personale docente interessato a rientrare su posto di lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.
<p><i>Graduatoria docenti scuola secondaria di 1°e di 2°grado (art. 23)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le graduatorie sono distinte per le cattedre e per i posti di insegnamento indicati per ciascun tipo di scuola e, per la scuola secondaria di 1° grado con attività di sostegno, secondo le varie tipologie di sostegno: minorati della vista, minorati dell'udito, minorati psicofisici.
<p><i>Valutazione esigenze di famiglia</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il punteggio per il Comune di ricongiungimento si configura come non allontanamento e viene attribuito quando il familiare è residente nel Comune di titolarità del docente. • Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel Comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (che non comprendono cioè l'insegnamento dei richiedenti) e lo stesso risulti vicinore alla sede di titolarità. • Il punteggio per i figli minori viene attribuito in ogni caso.

<p><i>Valutazione anzianità di servizio</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il servizio pre-ruolo viene valutato diversamente rispetto alla domanda di trasferimento e precisamente 3 punti per i primi 4 anni e 2 punti per gli altri anni. • La continuità di servizio nella stessa scuola di titolarità si valuta, a differenza dei trasferimenti a domanda, già dal primo anno (naturalmente non si valuta l'anno in corso; occorre, quindi, essere almeno al secondo anno). • Va valutata anche, a differenza dei trasferimenti a domanda, la continuità nel Comune relativa agli anni precedenti prestata in altre scuole del medesimo Comune.
<p><i>Valutazione servizio in altro ruolo docenti scuola materna e primaria</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria viene sempre valutato 3 punti per intero per i docenti della scuola primaria o viceversa. • Il servizio di ruolo nella scuola secondaria sia di 1° che di 2° grado va sommato al servizio pre-ruolo . La somma va valutata 3 punti fino a 4 anni e 2 punti per ogni anno ulteriore.
<p><i>Valutazione servizio in altro ruolo docenti scuola secondaria di 1°e di 2°grado</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il servizio di ruolo nella scuola secondaria di 1° o di 2° grado viene sempre valutato 3 punti per intero per i docenti della scuola secondaria di 2° grado o viceversa. • Solo il servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria va sommato al servizio pre-ruolo. La somma va valutata 3 punti fino a 4 anni e 2 punti per ogni anno ulteriore.
<p><i>Docenti esclusi dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono esclusi dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto i beneficiari delle seguenti precedenzae: <ul style="list-style-type: none"> • personale non vedente (art. 3 Legge 120/91); • personale emodializzato (art. 61 Legge 270/82); • disabili di cui all'art. 21 della Legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648/50; • personale che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); • disabili di cui all'art. 33, comma 6 della Legge 104/92 (situazione di gravità); • personale che assiste i seguenti familiari disabili di cui all'art. 33, commi 5 e 7, (situazione di gravità e necessità di assistenza continuativa, globale e permanente) non ricoverati a tempo pieno: <ul style="list-style-type: none"> • il coniuge • il figlio • il genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza) • il fratello o la sorella convivente con l'interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all'assistenza del figlio perché totalmente inabili o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) . • personale che ricopre cariche nelle amministrazioni degli Enti Locali.

<p><i>Ulteriori condizioni da rispettare per coloro che prestano assistenza ai familiari con handicap</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'esclusione dalla graduatoria interna si applica soltanto se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito (coniuge, figlio, genitore, fratello/sorella convivente). • Qualora la scuola di titolarità sia in comune (o distretto sub-comunale) diverso da quello dell'assistito, bisogna aver presentato domanda volontaria di trasferimento per l'anno scolastico 2011/2012 per l'intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell'assistito o, in assenza di posti disponibili, per il comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili.
<p><i>Individuazione perdenti posto</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prioritariamente è perdente posto il docente collocato con il minor punteggio tra coloro che sono entrati a far parte dell'organico della scuola dal 1° settembre 2010 per mobilità a domanda. • Successivamente è perdente posto il docente ultimo in graduatoria tra coloro che sono in servizio dagli anni scolastici precedenti, compresi i rientrati dal 1° settembre 2010 per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata. • Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
<p><i>Comunicazione perdente posto</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il Dirigente scolastico, dopo la pubblicazione della nuova tabella organica, deve notificare <i>per iscritto</i> immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio. • I docenti individuati come perdenti posto sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell'accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. • Nel caso in cui il docente avesse già presentato entro il 21 marzo domanda di trasferimento, la nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente.
<p><i>Presentazione domanda di trasferimento come perdente posto</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • La domanda va presentata per evitare di essere trasferiti d'ufficio. • Per avere diritto a rientrare nella scuola con precedenza nei successivi 7 anni, mantenendo anche il punteggio della continuità, occorre presentare domanda di trasferimento condizionata (va barrata l'apposita casella del modulo domanda). • Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata e il docente viene riassorbito nella scuola. • Il perdente posto partecipa alle operazioni di mobilità senza alcun particolare diritto per le preferenze espresse rispetto a tutti gli altri. • Se non ottiene alcuna delle preferenze espresse, viene trasferito d'ufficio nell'ambito del comune di titolarità. In subordine l'insegnante viene trasferito d'ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità, con precedenza rispetto alle altre domande di mobilità volontaria tra comuni diversi. • Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente viene assegnato in soprannumero sull'organico provinciale.
<p><i>A chi va presentata la domanda</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Al Dirigente Scolastico della scuola di servizio.